



FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA

SEDE NAZIONALE

*Oggetto:Accordo.*

*Roma 08/05/09*

## ACCORDO POLITICO- SINDACALE

**Tra**

la F.N.A., con sede a Roma in Via Di Porta Maggiore n. 9, - tel 06 -70476747 rappresentata dal Sig. Nesci Cosimo, Segretario Nazionale Generale e dal Sig. Guerrera Giovanni – Dirigente Sindacale FNA;

**e**

la FISMIC legale Di Maulo Roberto con sede legale a Roma Viale dei Salesiani,44 – tel. 06/71588847;

### PREMESSO

Che le associazioni di cui sopra svolgono attività sindacale senza finalità di lucro, nell'interesse dei loro associati e dei Cittadini, con il presente accordo si prevede la reciproca collaborazione: scambio di idee, esperienze nonché una gamma di servizi e prodotti a tutti gli associati delle suddette associazioni (anche ai loro famigliari);

*Premesso altresì*

Che le associazioni di cui sopra sono fortemente convinti dell'assoluta necessità che il dirigente sindacale di ciascuna associazione deve rigorosamente tenere presente:

- l'adesione è spontanea e volontaria;
- l'assistenza sindacale e previdenziale è gratuita;
- deve indirizzare la propria attività sindacale al perseguimento di una sempre maggiore tutela degli associati;
- deve garantire la veridicità dei dati trasmessi alla sede nazionale, relativamente alle deleghe sindacali ed alla sottoscrizione delle stesse, assumendo ogni responsabilità che ne derivi, in caso di comportamento in difformità;
- deve utilizzare i dati degli associati solo ed esclusivamente per le finalità per cui è stata apposta la firma medesima e per la quale l'associato è stato preventivamente informato, ai sensi della normativa vigente;
- deve adempiere a quanto previsto dallo statuto dell'Associazione di appartenenza;
- deve utilizzare i contributi sindacali di pertinenza della struttura per provvedere alle spese per il mantenimento e potenziamento della stessa;
- deve rendersi personalmente responsabile per eventuali somme di denaro spese oltre la disponibilità economica della struttura sindacale che rappresenta;
- deve, per eventuali contributi trattenuti dallo stesso o erogati a terzi, operare nel rispetto della legislazione sul fisco;
- esonera le sedi Nazionali delle federazioni firmatari del presente accordo da ogni responsabilità per eventuale atteggiamento diverso dalle norme su indicate e dalle normative vigenti. La FISMIC, riscuoterà i contributi di competenza, relativi all'attività sindacale ed ai ricavi dei

servizi avviati tramite la FNA, entro trenta giorni dalla data in cui la FNA e gli Enti che fanno riferimento alla stessa, riscuotono le somme. Tali contributi saranno erogati secondo i parametri seguenti:

- 1) F.N.A.- FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLI: Deleghe rilasciate sulle prestazioni previdenziali DS. Agricole; Deleghe rilasciate dai lavoratori agricoli subordinati, che prestano la loro opera in agricoltura, alle dipendenze di aziende pubbliche e private, cooperative e consorzi di irrigazione e trasformazione fondiaria, tra cui: salariati e braccianti avventizi; operai specializzati agricoli e zootecnici; impiegati e Tecnici; Lavoratori dipendenti da aziende produttrici di: piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali, ornamentali da serre, fiori coltivati, bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali;
- 2) S.N.A.F./FNA - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI: Deleghe rilasciate dai Lavoratori dipendenti da comunità montane, enti pubblici e privati, consorzi forestali, aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgono attività di: sistemazione e manutenzione idraulico - forestale e idraulico - agraria;imboschimento e rimboschimento;miglioramento dei boschi ed attività connesse; difesa del suolo;valorizzazione ambientale e paesaggistica. Il contributo di competenza della struttura periferica, per le deleghe di cui ai punti 1-2-e 3 è pari al 80% (ottanta per cento) dell'intero importo riscosso dalla sede nazionale.
- 3) SNAD-FNA: Deleghe rilasciate dai Disoccupati e Cassintegrati, titolari di prestazione temporanea di disoccupazione, mobilità, requisiti ridotti, ecc. Il contributo di competenza della struttura periferica è pari al 80% (ottanta per cento) dell'intero importo riscosso dalla sede nazionale;
- 4) SNAP/FNA viene riconosciuto l'80% dell'intero importo accreditato allo SNAP-FNA e comunque successivamente sarà concordata un' importo singolo mensile per ciascuna delega;
- 5) UNSIC – UNIONE NAZIONALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI, (IN CONVENZIONE CON LA FNA): Deleghe a favore dell'UNSIC (Coltivatori Diretti, Aziende agricole, Commercianti ed Artigiani: Il contributo di competenza della struttura periferica è pari al 80% (ottanta per cento) dell'intero importo riscosso dalla sede nazionale UNSIC; - CAA – Euro 15,00 (quindici) per ciascun fascicolo;
- 6) PATRONATO EPAS:
  - **Eventuale apertura di sedi provinciali e/o zonali:** punteggio riconosciuto dall'Ispettorato del Lavoro: Euro 35,00 (trentacinque) per ciascun punto;Punto organizzativo, riconosciuto dall'Ispettorato del Lavoro Euro n. 4.000,00 (tremila e cinquecento) per ciascun punto;
  - Nel caso in cui le pratiche vengono presentate presso le nostre sede operative sul territorio nazionale il contributo riconosciuto – una volta accertato dall'Ispettorato del Lavoro – viene stabilito in Euro 20,00 per ciascun punto. Rimane altresì espressamente concordato che dai contributi su indicati saranno detratte tutte le anticipazioni eventualmente corrisposti nonché i costi dei eventuali dipendenti assunti, dalla sede centrale dell'EPAS e/o dalla FNA, su indicazione del legale rappresentante della FISMIC (stipendi ed oneri riflessi). Rimane infine stabilito che la FNA, i sindacati di settore della stessa promossi, il Patronato EPAS ed i propri Enti, oltre a quanto previsto con la presente non erogano nessun altro contributo per la gestione degli uffici (fitti, telefono, materiale di cancelleria ecc.) perché sono adeguatamente compensate con le risorse stabilite con la presente intesa.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione ed alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, comprese le controversie inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà deferita alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri rituali, di cui uno dovrà essere nominato da ciascuna delle parti ed il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del collegio Arbitrale, di

comune accordo fra i primi due. In caso di disaccordo o di inerzia, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Roma su istanza di una delle parti. La sede del procedimento arbitrale sarà in Roma.

Il Collegio Arbitrale deciderà, entro il termine di 90 giorni, secondo diritto e dovrà, in ogni caso, rispettare le norme di rito stabilite dagli art. 806 e ss. c.p.c.. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri.

La presente dovrà essere restituita, regolarmente firmata per accettazione e rimane in vigore dal giorno successivo alla data della firma, fino ad eventuale disdetta da una delle parti, da trasmettere entro e non oltre il trentuno ottobre di ciascun anno .